

→ SERV. DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE SN FORNITI IN CAMBIO DI CORRISPETTIVO ECONOMICO, PUR SE PREZZO È INFERIORE A COSTO (ES: SERV. POSTALI E DI TRASPORTO).

→ SERV. UNIVERSALE. POTERI PUBBL. NAZIONALI SN TENUTI A FAR SÌ CHE QUALSIASI TIPO DI AZIENDA PUBBL. O PRIVATA, FORMISCA SERV. RIVOLTI AL PUBBLICO, CM LE POSTE, E SODDISFI INXEME DI GARANZE E COME ELETTORICHE.

SERV. PUBBL. ESSENZIALI

LA L. 146/1990 HA POSTO LIMITI A ES. DIRITTO DI SCIOPERO IN SERV. PUBBL. ESS. E HA ISTITUITO SIA PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI CONFLITTO, SIA APPOSITA AUTORITÀ (COMMISSIONE DI GARANZIA) X VIGILARE SUL RISPETTO DI TALI LIMITI.

→ X DETERMINARE QUALI SERV. PUBBL. SN DA INCLUDERE TRA QUELLI "ESSENZIALI", LA L. USA UN DOPPIO CRITERIO

→ ESSENZIALITÀ RICOLEGATA A SERV. VOLTI A GARANTIRE GOVIMENTO DI DIRITTI DELLA PERSONA, COSTITUZIONALMENTE TUTELATI, A VITA, SANTE, LIBERTÀ E SICUREZZA, CIRCOLAZIONE, ISTRUZIONE
→ ELENCAZIONE

→ IMPORTANTE X EROGAZIONE SERV. PUBBL. DIRETTIVA EMANATA DA PRES. CONSIG. IL 27/01/94

LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONI CHE DUNE SR EROGATE

→ COST. HA ATRIBUITO A STATO COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA RIGUARDANTE DETERMINAZIONE LIVELLI ESS. PREST. CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI CHE DUNE SR GARANTITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

→ SANITÀ, ISTRUZIONE, TRASPORTO, ASSISTENZA SOCIALE

→ INCLUSI TRA MATERIE IN CUI VI SN COMPETENTE CONCORRENTI DI STATO E REGIONI.

→ X GARANTIRE RISPETTO DI TALI LIVELLI ESSENZIALI, COST DA A GOV. POTERI SOSTITUTI, NEI CONFRONTI DI REGI. E ENTI LOC., SE LO RICHIEDONO TUTELA UNITÀ GIURIDICA O DI UNITÀ ECONOMICA E IN PARTICOLARE LA TUTELA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI.

→ SCELTE FATTE DA STATO, ALMENO IN LINEE GENERALI, DUNE SR FATTE DIRETTAMENTE DA I. C.S.A.

→ CIÒ NN ESCLUDE CHE STE SCELTE PSN SR PRECISATE E INTEGRATE CON ATTI DIVERSI DA I.

→ MA IN TAL CASO È INDISPENSABILE CHE SIA I. A DETERMINARE ADEGUATE PROCEDURE E PRECISI ATTI FORMALI X PROCEDERE A SPECIFICAZIONI E ARTICOLAZIONI ULTERIORI CHE SI RENDONO NECESSARIE NEI VARI SETTORI.

ACCESSIBILITÀ DEI SERV. PUBBL.

→ OBBLIGO DI CONTRATTARE È LA REGOLA PER ESSERE FRUIBILI DA PARTE DI TUTTI.

↳ IN ALCUNI CASI È STABILITO DA COST., IN ALTRI DA L. O DA ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE A SVOLGIMENTO DI SERV.

→ ABOLIZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO CUI PROVEDE AUTORITÀ PUBBL. CHE DETERMINA TARIFFE CHE SI INSERISCONO AUTOMATICAMENTE IN RAPPORTI CONTRATTUALI.

→ PRESTAZIONI SANITARIE DI TIPO SPECIALISTICO

↳ REGOLA GENERALE CHE IMPONE ACCESSIBILITÀ SERV. A TUTTI VA BILANCIATA CON VINCOLI DI TIPO ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO, CHE CONSENTONO DI ACCOGLIERE UN DETERMINATO N° DI PAZIENTI

↳ SOLUZIONI

↳ AGIRE SU VINCOLI X SODDISFARE MAGGIORE RICHIEDENTI

↳ DIFFERIRE NEL TEMPO

↳ SCEGLIERE TRA RICHIESTE CHE POSSONO ESSERE SODDISFATTE E ALTRE.

TUTELA UTENTI

↳ IN CASI IN CUI PRESTAZIONI SONO INFERIORI RISPETTO A STANDARD PRESTABILITI, O TARDIVE O MERRORIE

→ TUTELA GIURIS. PER IMPRESCINDIBILE, ADEGUATA X INTERESSI UTENTI SERV. PUBBL.?

BASTA DEMOLIZIONE ATTO X PROTEGGERLI?

↳ NO IN RAPPORTO A DETERMINAZIONE DI STANDARD RELATIVI A EROGAZIONE SERV. PUBBL., X I QUALI È PREVISTO INTERVENTO AUTORITÀ DI REGOLAZIONE E NEI CUI PROCEDIMENTI DEVONO ESSERE SPAZIO X PARTICIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI.

↳ NO X TUTELA DI DETERMINATI INDIVIDUI O GRUPPI.

→ TUTELA GIURIS. SPESSE TARDIVA, HA COSTI ELEVATI E PUÒ CONCERNERE QUESTIONI COMPLESSE SU PIANO TECNICO, CHE MAL SI PRESTANO A ESSERE RISOLTE DA GIUDICI.

→ METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE.

↳ MEDIAZIONE: SPESSE SVOLTA DA APPOSITO UFFICIO DI ENTE EROGATORE DEL SERVIZIO

↳ CONCiliazione: È IN GENERE UN III A VALUTARE ARGOMENTI PARTI E A PROPORRE ACCORDO.

↳ ARBITRATO: 1 O + ESPERTI, SENTITE LE PARTI, EMETTONO UN LODO ARBITRALE, CON EFFETTI DI TIPO VINCOLANTE, PIENO O SCHIEME

SERV. PUBBL. LOCALI

→ ART. 22 L. N. 142/1990: COMUNI E PROVINCE HANNO POTESTÀ DI PROV. A GESTIONE SERV. PUBBL. RIGUARDANTI RISPETTIVE COMUNITÀ. ESISTENZA DI SERV. RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA A ENTI LOCALI.

→ ENTI LOCALI, IN PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDONO A GESTIONE DI SERV. PUBBL. CHE ABBIANO

X OGGETTO PRODUZIONE DI BENI E ATTIVITÀ RIVOLTE A REALIZZARE FINE SOCIALI E A PROMUOVERE SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DI COMUNITÀ LOCALI.

FORME DI ORGANIZZAZIONE DI CUI ENTI LOC. SI SERVONO

↳ FINO A 1990 → GESTIONE DIRETTA

MEDIANTE AZIENDE DA ESSI ISTITUITE

CONCESSIONE A TERZI, CM IMPRESE PRIVATE

→ ART. 22 L. 142/1990 → LEGITTIMATO UTILIZZO SPA A PREVALENTE CAPITALE PUBBL. LOCALE.

→ SI APPLICANO ANCHE A SERV. PUBBL. LOCALI I PRINCIPI GENERALI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DI NON DISCRIMINAZIONE IN BASE A NAZIONALITÀ.

→ APERTURA A LIBERA CONCORRENZA LIMITATA: SE ENTE LOC. PENSA CHE BISOGNI COLLETTIVI MM. PSN. ESR SODDISFATTI DA INIZIATIVA ECO. PRIV., DV. INDICARNE RAGIONI IN DELIBERA DA SOTTOPORRE A SEMPLICE PARERE AGCM E HA FACOLTÀ DI PROVVEDERE AD AFFIDAMENTO DIRETTO, SENZA GARA, IN ALTERNATIVA AD AFFIDAMENTO CON GARA PUBBL.

LA QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBL. LOC.

↳ DISPOSIZIONI D.LGS. N. 286/1999 RELATIVE A QUALITÀ SERV. E A CARTE SERV.

→ ~~SER. NON ESR~~ ~~PROGATI~~ ENTI PROGATORI SERV. MM. PSN. LIMITARSI A MANTENERE UN DETERMINATO LIVELLO DI QUANTITÀ DEI SERV., MA DV. PROMUOVERE MIGLIORAMENTO.

LA RESPONSABILITÀ DELLA PA

→ REGIME DI RESPONSABILITÀ PECULIARE

→ PA DV., AL PARI DI SOGGETTI DI DIRITTO COMUNE, RISARCIRE DANNI CAUSATI A III CON SUB. AZIONE.

→ AMM. IN CERTI CASI E X INTERESSE GENERALE PUÒ DISPORRE DI DIRITTI DI III → UN SACRIFICIO DI INTERESSI PRIVATI PUÒ ESR GIUSTIFICATO → ESCLUSA OGNI RESPONSABILITÀ DI PA.

→ SE SACRIFICIO INTERESSE PRIV. NON GIUSTIFICATO, BISOGNA CONSIDERARE RESPONSABILITÀ PERSONALE FUNZIONARIO E RESPONSABILITÀ PA APPARATO → NON DARE RESPONSABILITÀ SEMPRE A FUNZIONARIO X SCONGIURARE COMPORTAMENTI DIFENSIVI.

→ CONTENERE SPESA PUBBL. → NON AMPLIARE TROPPO RISARCIBILITÀ.

→ ART. 28 COST. → FUNZIONARI E DIPENDENTI DI STATO ED ENTI PUBBLICI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI SECONDO LE LEGGI PENALI, CIVILI E AMM., DEGLI ATTI COMPIUTI IN VIOLAZIONE DEI DIRITTI. IN TALI CASI, RESPONSABILITÀ CIVILE SI ESTENDE A STATO E A ALTRI ENTI PUBBLICI.

→ RESPONSABILITÀ FUNZIONARI, CHE RISPONDONO DIRETTAMENTE
// DI PA-STRUTTURA, CUI SI ESTENDE, IN SOLIDO, LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PRIMI

→ DIPENDENTE PUBBLICO RISPONDE SOLO DI DOLO O COLPA GRAVE

→ PUBBLICO AMMINISTRATIVO RISPONDE ANCHE X COLPA NON QUALIFICATA (LIEVE)

→ PA RISPONDE DIRETTAMENTE X AZIONE DANNOSA DEI PROPRI DIPENDENTI, SALVA EVENTUALE AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI SE NE ESISTONO I PRESUPPOSTI.

→ CITTADINO DANNEGGIATO DA CONDOTTA O ATTO DI AUTORITÀ AMM. PUÒ SCEGLIERE SE CONVENIRE IN GIUDIZIO IL DIPENDENTE, AMM. O ENTRAMBI; PREFERIBILE X LUI AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DI AMM., SIA PERCHÉ QUESTA RISPONDE ANCHE X COLPA NON QUALIFICATA, SIA PERCHÉ PATRIMONIO PUBBLICO SI PRESTA DI PIÙ A SODDISFARE PRETESA RISARCITORIA PRIVATO RISPETTO A QUELLO DEL DIPENDENTE

→ I BENI PUBBLICI NON SEMPRE RAPPRESENTANO UNA GARANZIA X I CREDITORI, PERCHÉ SONO SOGGETTI A REGIME GIURIDICO SPECIALE, CHE COMPORTA LA LORO PARZIALE SOTTRAZIONE A ES. FORZATA E LA LORO INALIENABILITÀ

→ RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE PA NASCE DA VIOLAZIONE DI DOVERE GENERALE DI NON LEDERE GLI ALTRI SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO

→ RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE → INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI NATURA NEGOCIALE

→ PA, COME SOGGETTO DI DIRITTO COMUNE, PUÒ AGIRE IN SUA CAPACITÀ DI DIRITTO PRIVATO, X STIPULARE ACCORDI E CONTRATTI RETTI DA DISCIPLINA DI DIRITTO COMUNE, COL SOLO LIMITE DI CONTRATTI INCOMPATIBILI COME LA SUA QUALIFICA DI PERSONA GIURIDICA.

→ AUTONOMIA NEGOTIALE PA DISCIPLINATA DA CC, SALVO ECCEZIONI

→ REGOLE SU SCELTA CONTRANTE, SE SI APPLICA A RAPPORTO CONTRATTUALE COME DE I CONTRATTI PUBBLICI, O SPECIFICHE REGOLE SU RECESSO

→ ART. 1218 C.C. → DEBITORE CHE NON ESEGUE ESATTAMENTE

PRESTAZIONE DOVUTA È TENUTO A RISARCIMENTO DANNO, SE NON PROVA CHE INADEMPIMENTO O RITARDO È STATO DETERMINATO DA IMPOSSIBILITÀ PRESTAZIONE DERIVANTE DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE.

→ LE LITI CHE HANNO AD OGGETTO L'ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E PRETESE PARTE CREDITRICE SONO DEVOLTE A GIUDICE ORDINARIO

→ RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE PA REGOLATA DA DIRITTO CIVILE → ART. 1337 C.C. → PA, IN SVOLGIMENTO TRATTATIVE E FORMAZIONE CONTRATTO, DEVE COMPORTARSI SECONDO BUONA FEDE

→ QUESTA DISCIPLINA PERÒ SI COMBINA CON NUMEROSE REGOLE DI DIRITTO PUBBL. CHE SOVRINTENDONO A FORMAZIONE DI CONTRATTI AD EVIDENZA PUBBL., LA CUI VIOLAZIONE DÀ VITA, A SUA VOLTA, AD ATTI ILLEGITIMI CONTESTABILI DAVANTI A GIUD. AMM.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

→ SANZIONE AMM. → DANNO GIUSTIFICATO

→ POTERE AMM. ESERCITATO ILLEGITIMAMENTE → PRETESA RISARCITORIA PUÒ TROVARE ACCOGLIMENTO

→ NON OGNI ILLEGITIMITÀ SI TRADUCE IN ILLECITITÀ: CASO DI UN DINIEGO ILLEGITIMO DI UN PROV. AMPLIATIVO

→ RISARCIMENTO DIPENDE IN TANTO DA DIMOSTRAZIONE DI ILLEGITIMITÀ DINIEGO, MA DA FONDEZZA DI PRETESA SOSTANZIALE DEL PRIVATO, CIOÈ DAL SUO DIRITTO AD AVER DECISIONE FAVOREVOLE.

→ AMM. PUÒ ARRECARRE DANNI A TERZI IN SOLO CON ATTI GIURIDICI, MA ANCHE CON COMPORTAMENTI MATERIALI

↓
MANCATA MANUTENZIONE

→ IPOTESI RETTE X LO + DA DISCIPLINA DI DIRITTO COMUNE,
E DA COMUNI REGOLE DI DILIGENZA, PERIZIA E PRUDENZA

→ ATTRIBUITE A GIUD. ORD.

→ DANNO X RITARDO IN ADOZIONE DECISIONE AMM. → COMPETENZA GIUD. AMM.

↓
SONO DEVOLTE A GIUD. AMM. CONTROVERSIE IN CUI SI FA QUESTIONE DI INTERESSI LEGITIMI E, IN PARTICOLARE, MATERIE INDICATE DA L. DI DIRITTI SOGG. CONCERNENTI ES. O MANCATA ES. DI POT. AMM.

→ X DANNI PRODOTTI DA AMM. ATTRAVERSO COMPORTAMENTI MATERIALI → ART. 2043 C.C.

↓
DANNEGGIATO OV. PROVADE DANNO, MESSO DI CAUSALITÀ + COLPA O DOLO DANNEGGIANTE.

→ TUTTAVIA, IN QUALCHE CASO, SI POTREBBERO APPLICARE ALTRE DISPOSIZIONI C.C. + FAVOREVOLI A DANNEGGIATO.

→ INCIDENTE STRADALE X CATTIVA MANUTENZIONE STRADALE

→ ART. 2051 C.C. → RESPONSABILITÀ X COSE IN CUSTODIA

→ IPOTESI DI RESP. OGGETTIVA CHE ESONERA DANNEGGIATO DAL DOVERE DI DIMOSTRARE COLPA AMM.

→ ART. 2050 C.C. → OBBLIGO RISARCITORIO X CHI CAUSA DANNO IN ES. DI ATTIVITÀ PERICOLOSA SE QUEST'ULTIMO IN PROVA DI AVER ADOTTATO TUTTE LE MISURE IDONEE AD EVITARE DANNO.

GIURISPRUDENZA PREFERISCE PERÒ IL 2043 C.C.

→ ART. 2092 C.C. RESP. ENTI PUBBL. X DANNI CAUSATI DA ANIMALI, CON RIGUARDO IN PARTICOLARE A NEI ENTI PROVATI DA FAUNA SELVATICA. PRESUNZIONE DI COLPA

PRIV. AMM. RISPONDA DEI DAMMI PRODOTTI DAI SUOI DIPENDENTI, OV. SUSSISTERE NESSO DI CAUSALITÀ TRA CONDOTTA DANNOSA AGENTE E MANIOMI CHE ESSO SVOLGE X AMM.

PROTEZIONE RISARCITORIA ACCORDATA DA ORDINAMENTO

↳ ~~PRIVATO~~ PRIVATO LA MENA DANNO PROVOCATO DA PROV. AMM. CHE COLPISCE UN PROPRIO PREESISTENTE DIRITTO
↳ PRIVATO DVV PRIMA OTTENERE ANNULLAMENTO ATTO DINNANZI GIUD. AMM., POI RIVOLGERSI A GIUD. ORD. X TUTELARE LA PROPRIA POSIZIONE IN VIA RISARCITORIA → X RICOSTITUIRE DIRITTO SOGGETTIVO.
↓ CAMBIAMENTO

↳ DANNO PROVOCATO DA DINIEGO DI ATTO AMPLIATIVO

↳ CORTE SUPREMA SGANCIA TUTELA RISARCITORIA DA NECESSARIA QUALIFICA DI POSIZIONE LESA CM DIRITTO SOGGETTIVO, X OFFRIRE A 2013 UNA FUNZIONE DI PROTEZIONE DI QUALUNQUE INTERESSE CHE RISULTI MERITEVOLE DA TUTELA DA PARTE DI ORDINAMENTO, COMPRESI QUINDI INTERESSI LEGITIMI DI NATURA PRETENSIVA.

↳ NEUTRALIZZATO MECCANISMO X IL QUALE DANNEGGIATO, PRIMA DI RIVOLGERSI A GIUD. ORD. X VEDER CONDANNATO P.A. A PAGAMENTO RISARCIMENTO, ESPERISSE AZIONE DI ANNULLAMENTO DAVANTI A GIUD. AMM.

→ NON OGNI PROV. ILLEGITTIMO COMPORTA AUTOMATICAMENTE OBBLIGO RISARCITORIO

↳ SOLO QUANDO, OLTRE A INTERESSE LEGITTIMO, RISULTA LESO INTERESSE AL BENE DELLA VITA CHE AL 1° SI COLLEGA, PUÒ ESS. ACCORDATA A PRIVATO TUTELA RISARCITORIA.

↳ IN CASO DI INTERESSI LEGITTIMI PRETENSIVI, SI DV. DIMOSTRARE NN SOLO CHE ATTO È STATO EMANATO IN VIOLAZIONE DI UNA NORMA, MA ANCHE CHE A PRIVATO QUELL'AUTORIZZAZIONE SPETTAVA.

↳ STABILIRE SE PROV. FAVOREVOLE SPETTI O MENO

↳ SE AUTORIZZAZIONE HA NATURA VINCOLATA → GIUD. PUÒ VERIFICARE CHE ISTANTE AA TUTTI I REQUISITI PREVISTI DA I. X AVR PROV. FAVOREVOLE.

↳ SE AUTORIZZAZIONE HA NATURA DISCREZIONALE → ACCERTAMENTO + COMPLESSO: GIUD. DV. DOVREBBE SOSTITUIRSI AD AMM. NEL COMPIERE VALUTAZIONE, IL CHE GLI È PRECLUSO.

→ DANNO PROVOCATO DA INERZIA O RITARDO DI AMM. RISPETTO AD ISTANZA DI PRIVATO VOLTA A OTTENERE DECISIONE FAVOREVOLE

↳ SUL FRONTE INTERNO DELL'AMM. SI PREVEDONO MECCANISMI DI SOSTITUZIONE E CONSEGUENZE IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ

↳ RIMEDI OFFERTI A PRIVATO

↳ OBBLIGO RISARCITORIO DI AMM. X DAMMI CAUSATI X INOSSERVANZA ADESSA O COLPOSA DI TERMINI DI CONCLUSIONE PROC.

↳ A PRIVATO ^{P.O.} SPETTARE RISARCIMENTO INDEMNITAZO X MERO RITARDO COLLEGATO A INOSSERVANZA TERMINI (FUORIESCE DA AREA ILLECITO, RIPARAZIONE ANCHE A PRESCINDERE DA MERITEVOLEZZA PRETESA).

↳ RITARDO

↳ VIENE RISARCITO IL BENE TEMPO O IL BENE DELLA VITA DI CUI SI È RITARDATO IL GODIMENTO

↳ SE BENE VITA, IN IPOTESI DI INFONDATEZZA DI PRETESA SOSTANZIALE PRIVATO NN SI DÀ LUOGO A TUTELA RISARCITORIA MA AL PIÙ INDEMNIZZO

↳ SE BENE TEMPO, PRIVATO HA DIRITTO AD AVR RISTORO X DANNI SUBITI E AUTORITÀ RESPONSABILE EX 2043 C.C.

↳ GIURISPRUDENZA ORIENTATA A COLLEGARE DIRITTO A RISARCIMENTO A PRETESA SOSTANZIALE, SICCHÉ SOLO QUANDO SIA DIMOSTRATO CHE A PRIVATO SPETTAVA PROV. FAVORELE CHE RITARDO GLI HA PROVOCATO UN DANNO INGIUSTO POTRÀ ACCOGLIERSI LA SUA DOMANDA RISARCITORIA

↳ OLTRE A ILLEGITTIMITÀ ATTO, NESSO DI CAUSALITÀ E DANNO, PRIVATO DV DIMOSTRARE ANCHE LA COLPA DELL'APPARATO, OSSIA IL FATTO CHE NELL'EMANARE ATTO LA PA HA VIOLATO NN QUALSIVOGLIA REGOLA GIURIDICA MA QUELLE DI IMPARZIALITÀ, CORRETTEZZA E BUONA AMM.

↳ GIURISPRUDENZA: PRESUNZIONI SEMPLICI

↳ ILLEGITTIMITÀ ATTO È INDICE PRESUNTIVO DELLA COLPA, RISPETTO AL QUALE AMM. DV DIMOSTRARE INCOLPEVOLEZZA.

PA SI SOTTRA E A RESP. SOLO SE RIESCE A DIMOSTRARE DI ESS. IMMOSSA IN UN ERRORE SCUSABILE, ADESS. DOVUTO A INCERTEZZA DI QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

↳ IN MATERIA CONTRATTI PUBBL. → RESP. DI TIPO OGGETTIVO: ILLEGITTIMITÀ → COLPA

↳ SE LESIONE DERIVA DA PROV. O DISCENDE DA INERZIA AMM. O SI COLLEGA AD ES. POTE. AUTORITÀ, IL DANNEGGIATO PUÒ RIVOLGERSI A GIURISDIZIONE AMM.

↳ SE DANNO È OCCASIONATO DA CUMDOTTA MATERIALE PA NEMMENO INDIRETTAMENTE COLLEGATA AL POTERE O DA VIOLAZIONE DI OBBLIGAZIONE DI NATURA CIVILISTICA, IL GIUDICE COMPETENTE X RISARCIMENTO È GIUDICE ORDINARIO

↳ SE COMPETENZA ASSEGNATA A CORTI ORDINARIE, DOMANDA RISARCITORIA È SOGGETTA A STESSA REGOLE APPLICABILI A SOGGETTI DI DIRITTO COMUNE; TERMINE DI PRESCRIZIONE X AZIONE QUINQUENNALE, POTERI GIUDICE COMPRENDONO RIPARAZIONE X EQUIVALENTE E REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA, L'AN E IL QUANTUM RISARCIBILE SU DETERMINATI SECONDO IL REGIME ORDINARIO

↳ SE AZIONE RISARCITORIA PROPOSTA A GIURISDIZIONE AMM. VANNO CONSIDERATE REGOLE SPECIFICHE INTRODOTTE DA C.P.A. AD ART. 30.

→ AZIONE X OTTENERE RISARCIMENTO DAMMI DA LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI
↳ DANNEGGIATO PUÒ CHIEDERE A GIUD. AMM. RISAR. DAMNO A COMPLETAMENTO DELLA TUTELA DI ANNULLAMENTO
E, DUNQUE, DOPO AVER OTTENUTO RIMOZIONE ATTO, O QUALE AZIONE ESCLUSIVA E AUTONOMA CHE PRESCRIVE
DA AZIONE DI IMPUGNAZIONE DI PROV. ILLEGITTIMO ALLA BASE DEL DANNO

↳ AZIONE RISARCITORIA PROPOSTA INSIEME O SUCCESSIVAMENTE AD AZIONE DI ANNULLAMENTO
↳ DOMANDA RISARCITORIA PUÒ ESS. FORMULATA IN CORSO DI GIUDIZIO O, CHQ, FINO A
120 GIORNI DA PASSAGGIO IN GIUDICATO DI RELATIVA SENTENZA

↳ AZIONE RISARCITORIA PROPOSTA IN VIA AUTONOMA
↳ DV ESS. PROPOSTA ENTRO TERMINE DI DECADENZA DI 120 GIORNI DECORRENTE DAL GIORNO
IN CUI IL FATTO SI È VERIFICATO O DA CONOSCENZA DI PROV. SE DANNO DERIVA DIRETTAMENTE
DA QUESTO.

↳ NEL DETERMINARE IL RISARCIMENTO IL GIUDICE VALUTA TUTTE LE CIRCOSTANZE DI FATTO
E IL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELLE PARTI E CHQ ESCLUDE IL RISARCIMENTO
DEI DAMNI CHE SI SAREBBERO POTUTI EVITARE USANDO ORDINARIA DILIGENZA.

RESPONSABILITÀ DI PA X VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO

↳ CONDOTTA ILLECITA DI ISTITUZIONE O ORGANISMO UE

↳ ART. 340 TFUE → IN MATERIA DI RESP. EXTRACONTRATTUALE, UE DV RISARCIRE I DAMNI
CAZIONATI DA SUE ISTITUZIONI O DA SUOI AGENTI IN ES. DI LORO FUNZIONI.

↳ CORTE DI GIUSTIZIA, UNICO GIUDICE COMPETENTE A COMOSCERE DI TALI CONTROVERSIE,
HA FONDATO RESPONSABILITÀ ISTITUZIONI UE SU 3 ELEMENTI:

PK SI CONFIGURI UN ILLECITO
DV TRATTARSI DI UNA NORMA
SUPERIORE POSTA A TUTELA
DEL SINGOLO

PK VI SIA RESP., LA VIOLAZIONE DI
NORMA UE DV ESS. GRAVE E MANIFESTA

↳ ESISTENZA DI CONDOTTA ANTIGIURIDICA

↳ NESSO DI CAUSALITÀ

↳ DANNO

↓
DIMOSTRAZIONE DI CARATTERE GRAVE E MANIFESTO

VIOLAZIONE NON SOLO X ATTI DI AMM. EU DI PORTATA NORMATIVA MA ANCHE X ATTI
INDIVIDUALI QUANDO ISTITUZIONE DISPONE CHQ DI UN AMPIO MARGINE DI SCELTA DISCREZIONALE.

↳ RESPONSABILITÀ DI STATI X VIOLAZIONE DI DIRITTO UE

↳ PUÒ SORGERE QUANDO LEGISLATORE VIOLA DIRITTO UE, PRODUCENDO UN DANNO INGIUSTO AI
CITTADINI

↳ PUÒ // // LA CONDOTTA ILLECITA SIA ATTRIBUIBILE A ORGANI GIURISDIZIONALI

↳ " " // I DAMNI SIA CONSEGUENZA DI ATTI AMM. EMANATI IN VIOLAZIONE DI NORME UE.

→ RESP. STATO X MANDATO RECIPROCO DI DIRETTIVE VOLTA A ATTRIBUIRE DIRITTI AI SINGOLI

↓
CORTE DI GIUSTIZIA ATTERMA RESP. STATO IN PRESENZA DI 3 CONDIZIONI

- CHE DIRETTIVA ATTRIBUISCA DIRITTI A FAVORE DI SINGOLI
- CHE CONTENUTO DI TALI DIRITTI PUÒ ESS. INDIVIDUATO SULLA BASE DI DISPOSIZIONI DIRETTIVE
- CHE SUSSISTA NESSO DI CAUSALITÀ TRA VIOLAZIONE DI OBBLIGO A CARICO DI STATO E IL DANNO SUBITO DAI SOGGETTI LESI.

→ RESP. STATO X DAMMI PROVOCATI DA DECISIONE AMM. EMANATA IN VIOLAZIONE DI DIRITTO UE.

→ RESP. STATO PUÒ ESS. ACCERTATA ANCHE QUANDO VIOLAZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO SIA STATA COMMESSA DA GIUD. DI ULTIMA ISTANZA, SE VIOLAZIONE MANIFESTA ALLA LUCE DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LA CONTROVERSA.

→ IN ALCUNE IPOTESI ORDINAMENTO RICONOSCE A PRIVATO CHE SUBISCE UNA PERDITA ECONOMICA X ES. LEGITTIMO DI UN POTE. AMM. IL DIRITTO A RICEVERE UN'INDENNIZZO, OSSIA UNA RIPARAZIONE PATRIMONIALE

→ INDENNITÀ ESPROPRIATIVA → INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DI AREA EDIFICABILE È PARI AL VALORE VENALE BENEF. SOLO QUANDO ESPROPRIAZIONE È X ATTUARE INTERVENTI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE, INDENNITÀ È RIDOTTA DEL 25%